

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO- SEZ. LAVORO

Ricorso ex art. 669 e ss c.p.c.

Della sig.ra **Campione Rita**, nata a Palermo il 09.06.1975 (C.F. CMPRTI75H49G273S), residente a Palermo in Via Emilio Giafar n. 25, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Alessio Ardizzone (CF. RDZLSS75P14G273F), pec: alessioardizzone@pec.it – fax 091/6195380, e Christian Conti (CF. CNTCRS73T06C351T), pec: avv.conti@pec.it-fax 091/6195380 , sito in Palermo Via Tommaso Gargallo n. 12, dai quali è rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto

CONTRO

MIUR, in persona del legale rappresentante pro-tempore, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano

CONTRO

Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, AMBITO TERRITORIALE di Palermo, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo

I) La sig.ra Campione Rita, inserita nella Graduatoria ad Esaurimento (GaE), veniva assunta dal MIUR, con contratto a tempo indeterminato sottoscritto in data 26.11.2015 (All. 1) nell'ambito del Piano Straordinario di assunzione docenti ex L. 107/2015 ed esattamente nella fase "C" dello stesso, come docente di scuola primaria posto comune.

II) Successivamente presentava di domanda di mobilità con punteggio acquisito di 66, più 6 per il ricongiungimento, come previsto e disciplinato dalla L. 107/2015, dall'O.M. 241/2016 del 08.04.2016 nonché dal CCNI del 08.04.2016, nella quale indicava come prima preferenza l'Ambito Territoriale di Palermo e Provincia (Ambito 0017) e, successivamente, altre preferenze su ambito siciliano, come da copia della domanda di mobilità che si allega (All. 2).

III) A seguito della domanda di trasferimento, l'odierna ricorrente veniva pertanto assegnata dal MIUR all'Ambito Territoriale Lombardia 0021 (Milano), con comunicazione avvenuta a mezzo mail in data 29.07.2016 (All.3).



La ricorrente, quindi, prendeva servizio presso la sede assegnata presso l'I.C. Via Giacosa n. 46- Milano (vedi mail del 24.08.2016-All. 4), lasciando il marito ed i suoi due figli minori a Palermo. C'è da dire che il marito della ricorrente per esigenze di lavoro non ha potuto seguire la propria moglie, essendo lavoratore dipendente presso la società "Prestigiacomo s.r.l." sita in Palermo. E' evidente la totale disgregazione dell'intero nucleo familiare che oggi è divenuta sempre più insostenibile, soprattutto per i figli minori; peraltro, è superfluo rilevarlo, gli effetti di tale disgregazione si sono ulteriormente acuiti in occasione delle festività natalizie.

A causa della situazione sopra delineata, la ricorrente si vede costretta a proporre il presente ricorso cautelare affidato ai seguenti motivi:

1

SUL FUMUS BONI IURIS

VIOLAZIONE DELL'ART. 6 E DELL'ALL. 1 del CCNL INTEGRATIVO del 8.4.2016; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "MERITO DEL PUNTEGGIO"

L'art. 6 del CCNL integrativo (All. 5) dispone per la c.d. Mobilità FASE C che *"la mobilità avverrà secondo un ambito di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza"*; per quanto concerne il meccanismo di selezione, precisa l'allegato 1 al CCNL in questione che, per quanto concerne la fase c *"per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica"*.

Non v'è dubbio quindi che le operazioni di mobilità avrebbero dovuto rispettare il c.d. Principio meritocratico del punteggio acquisito dal singolo aspirante.

Come sopra esplicitato la sig.ra Campione è stata assegnata all'Ambito Territoriale Lombardia 0021, senza che mai il MIUR comunicasse in modo trasparente il criterio utilizzato per l'assegnazione dei posti disponibili nei vari ambiti territoriali e come



esso avesse in concreto effettuato la selezione sulla base di un asserito “algoritmo”, rimasto sino ad oggi del tutto ignoto.

Ciò che invece risulta chiaro è che il MIUR ha di fatto accantonato i punteggi maturati nel tempo dai docenti nelle graduatorie.

Ciò in concreto ha comportato che la sig.ra Campione, pur avendo ottenuto l’accesso ai ruoli provinciali (Palermo) dei docenti elementari con relativa abilitazione all’insegnamento nelle scuole elementari e con ulteriore abilitazione all’insegnamento della lingua Inglese, ed avendo maturato un punteggio ai fini della mobilità pari a 66, più 6 per il ricongiungimento, si è vista assegnare come sede definitiva l’Ambito Territoriale Lombardia 0021, mentre altri docenti con punteggi di graduatoria notevolmente inferiori, si sono visti assegnare la sede definitiva a Palermo o in altri ambiti della Sicilia. A titolo esemplificativo: : **Amato Lucia**, punti 23, Ambito 0017; **Badagliacco Alessia**, punti 24, Ambito 0017; **Calà Maria Concetta**, punti 33, Ambito 0017; **Caminita Salvatore**, punti 17, Ambito 0017; **Bellone Antonina**, punti 23, Ambito 0017; **Bertolami Rosanna**, punti 21, Ambito 0017; **Castronovo Maria**, punti 22, Ambito 0017; **Cusimano Francesca**, punti 48, Ambito 0017; **Di Gerlando Francesca Maria**, punti 26, Ambito 0017; **Dibenedetto Giovanna**, punti 22, Ambito 0017; **Ferrara Giuseppa**, punti 24, Ambito 0017; **Ferraro Anna**, punto 21, Ambito 0017; **Bonaccorsi Enza Giovanna Maria**, punti 27, Ambito 0018; **Bonfiglio Laura**, punti 22, Ambito 0019; **Capano Teresa**, punti 24, Ambito 0019;; **Adamo Debora**, punti 23-Ambito 0019, **Alba Daniela**, Punti 24- Ambito Sicilia 0018; **Cumella Concetta**- punti 26- Ambito 0018; **Daidone Piera**, punti 27- Ambito 0019; **Di Matteo Ilenia**, punti 23- Ambito Sicilia 0019; **Di Paola Maria Antonella**, punti 35- Ambito Sicilia 0019; **Fileccia Gabriella** -punti 27- Ambito 0019. Come tali docenti, tanti altri si sono visti assegnare l’Ambito Territoriale di Palermo 0017 (o altri Ambiti in Sicilia), pur avendo un punteggio inferiore alla ricorrente, come si evince dal bollettino trasferimenti che si allega (All. 6).

Sul punto la Giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nel ritenere prevalente il criterio meccanico del punteggio in graduatoria in materia di mobilità e di trasferimento di docenti: ed infatti, la Giurisprudenza amministrativa non ha fatto altro che applicare i Principi fondamentali statuiti dalla nota sentenza della Corte Costituzionale (n. 41 del 2011) la quale, come è noto, ha dichiarato l’illegittimità



costituzionale - per contrasto con l'art. 3 della Costituzione - dell'art. 1, comma quarto ter, del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167, nella parte in cui prevede che, in sede di aggiornamento per il biennio 2009-2011 delle graduatorie ad esaurimento, i docenti che chiedono il trasferimento in una provincia diversa da quella in cui risultano iscritti, sono collocati in coda alla relativa graduatoria, senza il riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti in quella di provenienza.

Più precisamente, il Consiglio di Stato in applicazione del principio del “merito” ha testualmente ritenuto che *“il trasferimento territoriale comporta l’allocazione nel territorio nazionale di professionalità omogenee, i cui titoli sono stati valutati secondo principi comuni, per cui è ragionevole ritenere che ad un maggiore punteggio corrisponde una migliore professionalità, ed appare quindi equo premiare la maggiore professionalità acquisita con la possibilità di scegliere la sede di servizio”* (così Cons. Stato, sez. VI, 2119/2011; conforme, 2390/2012).

Anche la Cassazione Civile sez. Lavoro, con sentenza n. 280/2016, pronunciata per una fattispecie analoga, ha affermato che il criterio che maggiormente tutela “il legittimo affidamento degli idonei inseriti in graduatorie” è quello di utilizzare per le assunzioni la graduatoria formata in data anteriore. Trova, quindi applicazione, un criterio cronologico il quale può essere derogato dalle Amministrazioni **solo a fronte di particolari** “*circostanze di fatto o ragioni di interesse pubblico prevalenti*” che, nel caso di specie, sono del tutto assenti.

Ma c'è di più.

In una fattispecie del tutto analoga alla presente, il Tribunale di Palermo, in sede cautelare, con ordinanza del 18.11.2016 (All. 7), in accoglimento del ricorso, ha disposto la sospensione del trasferimento della ricorrente in Veneto, accertando il diritto della stessa all'assegnazione nell'Ambito Territoriale 0019 – Sicilia (Palermo), condannando l'amministrazione convenuta ad assegnarla presso una delle sedi scolastiche ricomprese nell'Ambito Territoriale 0019 – Sicilia (Palermo).

Orbene, anche tale docente, come l'odierna ricorrente, lamentava di essere stata scavalcata da docenti di scuola primaria i quali avevano ottenuto, pur avendo conseguito un punteggio inferiore, l'insegnamento nella scuola primaria nell'ambito della Sicilia 0019.



In punto di “diritto” e, quindi in ordine al *fumus boni juris*, il Tribunale di Palermo ha affermato testualmente il Tribunale che *“dall’esame della documentazione agli atti emerge che alcuni docenti, pur avendo un punteggio inferiore a quello della ricorrente, si sono visti assegnare l’Ambito Territoriale di Palermo, o altri Ambiti in Sicilia. Il Miur, rimasto contumace, non ha adempiuto all’onere, su di esso incombente, di provare che i docenti con punteggio inferiore a quello della ricorrente e assegnatari degli Ambiti siciliani, avessero titoli preferenziali idonei a giustificare tale trattamento di miglior favore nelle operazioni di mobilità”*.

Analogo provvedimento veniva adottato dal tribunale di Trani, sez. Lavoro, con ordinanza n. 28744 del 14.09.2016, il quale dichiarava l’illegittimità dell’assegnazione operata dal MIUR in luogo dell’Ambito Territoriale, come ad essa spettante, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. All’uopo il Giudice precisava che *“detto principio vincola l’amministrazione in quanto **anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l’anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell’interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi**”*.

Anche il Tribunale di Taranto, con ordinanza del 20.09.2016, (NRG 8794/2016), ha affermato che, in merito alla procedura di mobilità docenti A.S. 2016/2017, è evidente *“l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione scolastica, che ha assegnato le sedi vacanti e disponibili comprese nell’ambito territoriale Puglia 0023, indicato dall’istante come seconda sede di preferenza, a docenti con punteggio inferiore, in violazione delle norme che presidiano la formazione delle graduatorie concorsuali, in attuazione del principio di buon andamento ed imparzialità della p.a. sancito dall’art. 97 cost.”*

Ma c’è ancora di più.

La violazione del principio del merito è ancora più evidente se si considera lo stesso “operato” del MIUR in sede di “proposte” di definizione dei tentativi di conciliazione; più precisamente emerge dallo stesso elenco delle proposte, come illogicamente ed illegittimamente, il Miur ha offerto in sede di conciliazione l’ambito territoriale Sicilia a soggetti istanti con un punteggio palesemente inferiore rispetto alla ricorrente.



È sufficiente por mente, a titolo meramente esemplificativo alla conciliazione promossa dalla docente Sig.ra **Loredana Imburgia**, collocata in elenco subito dopo la ricorrente, la quale pur avendo un punteggio di punti 6 ha avuto offerto l'ambito territoriale Sicilia 003 in luogo dell'originario ambito territoriale Lombardia.

Parimenti, la Sig.ra **Arcara Provvidenza** che, pur in possesso di un punteggio di punti 27 dal Piemonte, è stata trasferita in un ambito territoriale della Regione Sicilia (si allega bollettino nazionale proposte di conciliazione- All. 8).

Anche tale comportamento è, per così dire, sintomatico delle illegittimità operate dal MIUR in sede di trasferimento dei docenti per la palese violazione del principio meritocratico del punteggio acquisito.

Non v'è dubbio pertanto che *mutatis mutandis*, anche l'impugnato trasferimento della ricorrente sia del tutto illegittimo e debba conseguentemente essere sospeso da codesto On.le Tribunale.

2

SUL PERICULUM IN MORA

Alla luce di quanto ampiamente esposto in fatto ed in diritto, risulta evidente la sussistenza del requisito del *fumus boni juris* stante la palese illegittimità dell'assegnazione della sede definitiva di ruolo operata dal MIUR nei confronti dell'odierna ricorrente.

Per quanto concerne il requisito del *periculum in mora* è evidente la disgregazione dell'intero nucleo familiare che costituisce un pregiudizio di per se non risarcibile in quanto intacca diritti costituzionalmente garantiti. Tale disgregazione è palese se solo si consideri che la ricorrente vive a Milano, mentre il padre per motivi di lavoro ed i due figli (di anni 4 e 12) per esigenze scolastiche (cfr autocertificazione –All.9) sono costretti a risiedere a Palermo.

Non vi è dubbio pertanto come l'illegittima assegnazione della ricorrente in Lombardia abbia già causato seri pregiudizi alla stessa ed alla sua famiglia che si sono acuiti nelle recenti festività natalizie, trascorse nella propria casa di Palermo, nella consapevolezza dell'imminente nuovo distacco almeno sino alle prossime festività pasquali.

Come detto, la ricorrente ha di fatto svolto dal mese di settembre ad oggi la propria attività presso la sede di assegnazione in Lombardia, recandosi a casa soltanto per le recenti festività natalizie.



E' superfluo rilevare che tale situazione non avrà una durata breve ma, come si evince dalla comunicazione di assegnazione agli atti, ha una durata minima di un triennio: il forzato nonché illegittimo distacco almeno triennale imposto alla ricorrente dalla suddetta procedura di mobilità, costituisce indubbiamente un danno grave ed irreparabile in attesa della celebrazione del giudizio ordinario.

Come esposto in fatto, il coniuge sig. Sunseri Alessandro Francesco, che svolge attività di dipendente a tempo indeterminato presso la Prestigiaco S.r.l. di Palermo (All. 10) sin dal 08.05.2012, per evidenti esigenze lavorative, quali la subordinazione al datore di lavoro, non può di certo seguire la moglie in Lombardia; pertanto risulta chiara l'impossibilità di un trasferimento dell'intero nucleo familiare.

Anche su tale punto è necessario richiamare la già citata ordinanza del 18.11.2016 del Tribunale di Palermo, sez. Lavoro che, in un caso analogo a quello de-quo, ha accertato la sussistenza del requisito del *periculum in mora*: *“Deve quindi ritenersi ricorrere il pericolo di un pregiudizio irreparabile atteso che gli effetti lesivi non ricadono su interessi meramente patrimoniali ma intaccano, nel caso di specie, la sfera dei diritti personali e familiari della lavoratrice, come tali insuscettibili di reintegrazione ex post”* ed ancora *“Numerosi sono, infatti, i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in materia di mobilità in considerazione dei relativi “pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente” (ex multis Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20/1/2011, che ha ribadito che in caso di trasferimento del lavoratore, l'irreparabilità del danno deve essere apprezzata in relazione al diritto non patrimoniale di mantenere la sede di lavoro precedente e al rischio che il protrarsi illegittimo del trasferimento possa compromettere definitivamente la sfera dei rapporti lavorativi in precedenza instaurati e alla stabilità personale e familiare del lavoratore)”*.

Sussiste pertanto l'urgenza ed indifferibilità del ricorso cautelare, dato che una trattazione delle domande in sede “ordinaria” esporrebbe (*rectius*, espone) la docente ed il proprio nucleo familiare a conseguenze pregiudizievoli oltre che irreversibili che costituiscono un *vulnus* alla vita coniugale e familiare della ricorrente.

Tutto ciò esposto la docente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata



CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia, in accoglimento del presente ricorso, sospendere l'efficacia del provvedimento del MIUR con il quale è stato disposto il trasferimento della ricorrente nell'Ambito Territoriale Lombardia 0021, nonché dire e dichiarare l'illegittimità di tale assegnazione in luogo dell'Ambito Territoriale 0017 – Sicilia (Palermo e Provincia) come ad essa spettante, ovvero, in subordine, di altro indicato tra le preferenze della domanda di mobilità.

- Conseguentemente condannare il MIUR e l'A.T. di Palermo, ad assegnare la sig.ra Campione Rita in organico di una delle sedi ricomprese nell'Ambito Territoriale di Palermo (Sicilia Ambito 0017), ovvero in subordine di altro Ambito Territoriale della Sicilia indicato tra le preferenze della domanda di mobilità .

Voglia, altresì, condannare le amministrazioni convenute, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese di lite ed al compenso professionale.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che lo stesso è esente, avendo la ricorrente un reddito inferiore ad € 34.585,23..

In via istruttoria, si depositano i documenti di cui all'indice atti.

Palermo 01.02.2017

Avv. Alessio Ardizzone

Avv. Christian Conti

